



CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA

C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 - PROVINCIA DI SASSARI

Servizio ICT

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

OGGETTO: LAVORI INTEGRATIVI DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI RETE TELEMATICA DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA – CIG [ZAE2D28F12](#)

Art. 1 - Definizioni

Nel corpo del Capitolato con il termine:

“**Aggiudicatario**” si intende l'operatore a cui vengono affidati i lavori in oggetto;

“**Committente**” si intende il Comune di Tempio Pausania, con sede in Tempio Pausania, P.zza Gallura 3.

Art. 2 - Oggetto e dettaglio delle prestazioni

Oggetto dell'appalto sono i lavori integrativi all'intervento di riparazione di un braccio dell'anello ottico della Rete Telematica Cittadina del comune di Tempio Pausania, Nelle vie Altea e Fratelli Bandiera.

I lavori prevedono:

- Il test sul cavo ottico preliminarmente alle attività di riparazione, per verificare la distanza esatta dell'interruzione.
- La sostituzione di 300 metri di cavo ottico con armatura in acciaio corrugato, del tipo mono modale 62.5/125 composto da 48 fibre ottiche.
- La rimozione del vecchio cavo.

Art. 3 – Condizioni preliminari all'esecuzione delle prestazioni

L'appaltatore potrà intervenire per la conduzione dell'appalto solamente a seguito della conclusione dei lavori di ripristino di cavidotto e pozzetti danneggiati nell'area di lavoro sopra indicata. Le attività che interessano il cavidotto ed i pozzetti saranno eseguite con separato appalto dal Committente, che comunicherà per tempo all'appaltatore il termine delle stesse. Nessuna colpa potrà essere imputabile all'appaltatore per ritardo nella consegna dei lavori in mancanza della corretta conclusione delle attività preliminari sull'infrastruttura di rete.

La realizzazione delle muffole, la giunzione delle fibre ai capi del cavo sostituito, la certificazione dell'intera tratta in fibra ottica con rilascio della certificazione di ogni singola fibra (48 certificazioni in entrambi i sensi) fanno parte dell'intervento principale CIG Z6B2AC3730.

Art. 4 - Indicazioni generali per l'erogazione delle prestazioni

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando, per quanto possibile, le esigenze dell'Ente e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto salvo quelle necessarie per lo svolgimento delle attività.

Per l'erogazione dei lavori sopra indicati, l'aggiudicatario dovrà operare con attrezzature e strumenti di sua proprietà. L'Ente garantirà comunque l'accesso alle informazioni che si rendessero necessarie ai fini della corretta conduzione dell'appalto, con particolare riferimento all'accesso alle terminazioni delle

fibre ottiche presenti nella sala apparati del comune di Tempio Pausania, situata presso il palazzo municipale in piazza Gallura n.3.

L'aggiudicatario si impegna a non installare prodotti software e non connettere dispositivi hardware di alcun genere alla rete informatica dell'Ente se non autorizzati preventivamente dal RUP.

Art. 5 - Durata del contratto e termini di consegna, e regolare esecuzione

Il contratto decorrere dalla data della sua sottoscrizione e fino alla corretta certificazione del tratto di rete riparato.

L'appaltatore si impegna ad iniziare le attività entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla data di comunicazione della corretta conclusione delle attività preliminari di cui all'art. 3, e a completare le attività entro i successivi 20 (venti) giorni solari.

La durata del contratto non potrà, in ogni caso, avere durata superiore a 90 giorni solari dalla data della stipula.

Alla conclusione di tutte le prestazioni in oggetto, l'Amministrazione provvederà ad accertare la regolare esecuzione e ad accettare i lavori di cui al presente documento.

Art. 6 – Importo a base di trattativa

Il prezzo posto a base della presente trattativa è stabilito in € 3.000,00, oltre a € 60,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di 3.060,00 (euro tremilasesanta/00), oltre all'IVA di legge.

Sono a carico dell'impresa, intendendosi remunerati con l'offerta economica derivante dall'esperimento della trattativa, tutti gli oneri, spese e rischi relativi all'effettuazione dei lavori oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi a perfetta regola d'arte o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, comprese quelle relative ad eventuali spese di viaggio e missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Art. 7 - DUVRI

Si stima che le attività richieste abbiano durata inferiore alle 5 giornate/uomo, e pertanto non si ravvisa la necessità di redigere il DUVRI e non si quantifica a carico dell'aggiudicatario alcun costo relativo.

Art 8 - Fatturazione e pagamenti

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l'Appaltatore emetterà fattura elettronica all'indirizzo IPA di fatturazione elettronica **BUQWB1** che sarà onorata nei termini di legge, fermo restando i controlli fiscali e le liberatorie previdenziali ed assistenziali.

La fattura dovrà contenere il riferimento al codice CIG associato alla presente procedura.

Con il pagamento del corrispettivo risultante dall'offerta economica, si intendono interamente compensati dall'Amministrazione Comunale tutti i lavori, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere, anche non espressamente indicato dal presente documento, inerente e conseguente ai lavori di cui si tratta.

L'importo della fattura verrà corrisposto con bonifico bancario, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul/i conto/i corrente/i indicati nel seguente art. 12 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari).

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 9 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che

dovessero essere impartite dall'Ente, nonché a dare immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Ente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Ente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 10 - Obblighi a carico dell'Ente

L'Ente si impegna a:

- a) segnalare prontamente eventuali informazioni che influiscano sulla conduzione dell'appalto da parte dell'aggiudicatario;
- b) individuare le persone che mantengono i contatti con l'aggiudicatario;
- c) fornire, quando e se richiesto, documentazione tecnica relativa all'infrastruttura eventualmente necessaria per la corretta esecuzione dei lavori.

Art. 11 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con l'Ente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originato o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente capitolato, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'Ente.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, informa l'aggiudicatario che tratterà i dati acquisiti dall'aggiudicatario esclusivamente per l'esecuzione del contratto, lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente e alla Prefettura.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Ente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Ente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che l'Ente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 13 – Penali

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di consegna dettagliati all'Art. 5, per motivazioni imputabili all'appaltatore, si applica una penale pari a € 25,00 oltre IVA.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati all'aggiudicatario per iscritto dal RUP. L'aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Ente provvederà a recuperare l'importo sulle relative fatture.

Art. 14 - Risoluzione

L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario. In tal caso l'Ente avrà facoltà di incamerare le garanzie definitive, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con PEC o raccomandata A.R., nei seguenti casi:

a) nei casi di inadempimento relativo agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi di riservatezza (art. 11); tracciabilità dei flussi finanziari (art. 12).

b) in caso di violazione del Patto di integrità del Comune di Tempio Pausania. La ditta dichiara di ben conoscere e di impegnarsi a rispettare le norme del Codice di comportamento adottato dal Comune di Tempio Pausania con deliberazione G. C. n. 229 del 16/12/2013, pubblicato sul portale istituzionale

([www.comune.tempiopausania.ot.it/AmministrazioneTrasparente/Disposizioni Generali/Attigenerali/Codice disciplinare e di comportamento dei dipendenti pubblici](http://www.comune.tempiopausania.ot.it/AmministrazioneTrasparente/DisposizioniGenerali/Attigenerali/CodiceDisciplinareeDiComportamentoDeiDipendentiPubblici)). La violazione dello stesso, previa contestazione, comporterà la risoluzione del contratto.

c) Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 l'Ente risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

Art. 15 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente al presente affidamento è competente il Foro di Tempio Pausania.

Art. 16 - CONTATTI DEL PUNTO ISTRUTTORE E DEL PUNTO ORDINANTE

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Rosella Cossu che risponde ai seguenti contatti:

telefono: 079/679977 – 079/679982

e-mail: respced@comunetempio.it